

ASSOCIAZIONE REFOTO APS

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DI SECONDA CONVOCAZIONE

Il giorno 10 novembre 2022 alle ore 21,00 presso la sede operativa di Via Buoizzi 2, località Corte Tegge, nel comune di Cavriago (RE), si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci di REFOTO A.P.S., ai sensi dell'Art. 14.7 dello Statuto vigente.

Il Presidente Alberto Cucchi Presiede l'adunanza, e chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Becchi Gabriella.

IL PRESIDENTE FA RILEVARE E FA CONSTATARE:

1. che l'assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 7 novembre 2022, alle ore 6:00, con apposito avviso come previsto da statuto vigente, è andata deserta per insufficienza del numero di soci;
2. che nell'avviso di convocazione suddetto era stato indicato il giorno 10 novembre 2022 alle ore 21,00, come data per l'eventuale Assemblea di seconda convocazione qualora la prima fosse andata deserta;
3. che sono presenti n° 27 Soci aventi diritto di voto e che pertanto a norma dell'Art 15.2 del vigente statuto l'Assemblea è regolarmente costituita e ATTA A DELIBERARE

tutto ciò premesso

Il Presidente dichiara l'assemblea, regolarmente costituita, atta validamente a deliberare sugli argomenti indicati del seguente ordine del giorno:

1. **Modifiche statutarie per l'adeguamento a quanto stabilito dal D.Lgs.n.117/'17 - "Codice del Terzo Settore"**

Il Presidente, apre i lavori mettendo in discussione i punti all'ordine del giorno.

In relazione al punto 1 all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti quanto segue.

In base alle recenti disposizioni normative, le Associazioni di Promozione Sociale sono tenute ad iscriversi nel Registro nazionale **RUNTS**.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

La Direzione Provinciale di ARCI di Reggio Emilia, Associazione con la quale Refoto è Affiliata e che ci supporta in questo percorso; ha comunicato alla segreteria Amministrativa della nostra Associazione che l'espletamento di questa registrazione necessita dell'adeguamento dello Statuto Refoto e segnatamente per quanto riguarda:

- **Il paragrafo 17.3:** va eliminato in quanto incompatibile a seguito di una sentenza della cassazione;
- **Il paragrafo 33.2:** va eliminato in base all'ultima circolare ministeriale.

A seguire gli articoli in questione:

- 17.3.** Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 33.2.** Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un'assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto dei 3/4 (tre quarti) dei soci presenti.

Il Presidente chiede di approvare l'adeguamento dello statuto così come illustrato, e visto che nessuno dei presenti richiede lo scrutinio con voto segreto, si procede con il voto palese per alzata di mano.

Tutti gli 27 presenti concordano e approvano l'aggiornamento dello statuto della Associazione Refoto APS

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno dei presenti richiesto ulteriormente la parola, alle ore 22,30, dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea.

Al presente verbale si allega l'elenco degli associati Refoto utilizzato nel presente incontro completo con la firma dei soci presenti.

Il Presidente Refoto

Alberto Cucchi

Reggio Emilia - 10 novembre 2022

Il Segretario

Gabriella Becchi



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Claudio Battaglia



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Refoto - Associazione di Promozione Sociale"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 Denominazione, storia, sede e durata

- 1.1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e nel rispetto delle norme del Codice civile e della Costituzione Italiana in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "**Refoto**", (di seguito indicata anche come "**Associazione**").
- 1.2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Reggio nell'Emilia**. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di **Reggio nell'Emilia** non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- 1.3. Essa opera nel territorio della provincia di **Reggio Emilia**, ed intende operare anche in ambito Nazionale ed Internazionale.
- 1.4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
- 1.5. L'Associazione ha durata illimitata.
- 1.6. Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione a rete associativa "ARCI APS", utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.
- 1.7 L'Associazione ha una storia pluridecennale:
 - fondata da Alberto Cucchi nel 1990 sotto altro nome con lo scopo di diffondere la cultura fotografica.
 - Nell'anno 2006 ha assunto la denominazione "**Refoto**" in occasione della sua partecipazione alla prima edizione della manifestazione reggiana "settimana della fotografia Europea".
 - Dal 1990 al 2010 l'assetto giuridico della Associazione si configura come parte della Polisportiva a sua volta elemento costitutivo della Cooperativa Sociale CRAL Sanità "*Velmore Davoli*" di Reggio Emilia.
 - Dal 1 marzo 2011 con apposito atto è stata formalmente costituita come Associazione non riconosciuta aderente alla rete dei circoli ARCI.

Art.2 Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

- 2.1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"Refoto APS"** oppure **"Refoto associazione di promozione sociale"**.
- 2.2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 2.3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo **"APS"** o l'indicazione di **"associazione di promozione sociale"** potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta al registro regionale previsto dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 - Scopi

- 1.1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità ed ha durata illimitata.
- 1.2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
- 1.3. A tale fine, ai sensi dell'art. 5 c.1, del Codice del Terzo Settore, essa opererà nei seguenti settori di attività:
 - 1.3.1. *lett. i*, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - 1.3.2. *lett. k*, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - 1.3.3. *lett. v*, promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata dei diritti dell'uomo.
- 1.4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) Diffondere la conoscenza della fotografia e di tutto ciò che ad essa è collegato con uno sguardo particolare rivolto al territorio, alle persone e agli eventi della provincia di Reggio Emilia, della Regione Emilia e Romagna, dell'Italia e dell'Europa.
 - b) Promuovere attività culturali, sportive, gastronomiche, artistiche, turistiche e ricreative

(quali corsi, concerti, viaggi, rassegne, tornei, seminari, conferenze, ecc.), nonché servizi (quali scuole, centri di consulenza, laboratori, ecc.) contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e della loro comunità.

- c) **"Refoto"** intende operare in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, artistiche, formative e ricreative finalizzate a rafforzare la coscienza morale e civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di isolamento degli individui.
- d) L'associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Art.4 - Attività

- 4.1. Per raggiungere gli scopi di cui all'art.3, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire le risorse economiche e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo;
 - b) aderire a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
 - c) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
 - d) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare, creditizie e finanziarie, nessuna esclusa, che riterrà opportune per perseguire gli scopi e le finalità statutarie.
- 4.2. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente della collaborazione prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.
- 4.3. L'Associazione per grandi manifestazioni (nell'ambito delle proprie attività) afferenti agli scopi istituzionali può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione.
- 4.4. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente (Art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017).
- 4.5. L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, anche di natura commerciale, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le proprie finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- 4.6. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

- 4.7. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D. Lgs. n. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

- 5.1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- 5.2. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori.
- 5.3. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

- 6.1. Il numero dei soci è illimitato.
- 6.2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 6.3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
- 6.4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
- 6.5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

- 7.1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse dovrà farne richiesta sottoscrivendo l'apposita domanda al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello

Statuto sociale, dei regolamenti adottati dagli Organi dell'Associazione e ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

- 7.2. È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'art. 6 e quelli espressamente richiesti dal Regolamento Sociale vigente.
- 7.3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. Qualora la domanda venga accolta, anche contestualmente alla presentazione della stessa, la qualifica di socio diventerà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.
La comunicazione di accettazione di socio è assolta con la consegna della tessera sociale.
- 7.4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Presidente del Collegio dei Probiviri a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il Collegio dei Probiviri si pronuncerà entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; il suo giudizio è inappellabile e verrà comunicato in forma scritta all'appellante.
- 7.5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 7.6. Lo stato di socio una volta acquisito ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti al successivo art. 10.

Art.8 - Diritti degli associati

8.1. Gli associati hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione con le modalità indicate dai regolamenti e dalle delibere approvati dagli organi associativi;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;

- eleggere, ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno otto giorni prima dello svolgimento dell'assemblea;
 - partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 60 (sessanta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- 8.2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Art.9 - Doveri degli associati

9.1. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione.

9.2. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico della "Associazione", non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

10.1. La qualità di associato si perde per:

- a) decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso; mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- c) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento;

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

- 10.2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante richiamo scritto, anche via e-mail, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione, per i seguenti motivi:
- a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
 - d) attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
 - e) provocare gravi disordini durante le assemblee;
 - f) appropriazione indebita di fondi sociali, atti e di informazioni relative ai dati personali dei soci, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
 - g) arrecare in qualunque modo danni morali e materiali all'Associazione, ai locali, ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito;
 - h) arrecare danni morali e materiali od altro a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi nell'art. 3 del presente statuto.
- 10.3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il Collegio dei Probiviri dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; il suo giudizio è insindacabile e inappellabile.
- 10.4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 11.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- 11.2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 11.3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 11.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite

- 12.1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 12.2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 12.3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.13 - Organi dell'Associazione

- 13.1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio Direttivo;
- 13.2. Sono organi di garanzia:
 - a) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - b) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - c) Il Collegio dei Probiviri.

- 13.3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

- 14.1. L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci regolarmente iscritti. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.
- 14.2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
- 14.3. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 14.4. L'Assemblea può essere convocata:
- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Il Presidente in questi casi deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Presidente del Collegio dei Probiviri deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

- 14.5. La convocazione deve essere esposta in bacheca presso la/e sede/i dell'Associazione e contestualmente pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- 14.6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o audioconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- 14.7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- 14.8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**15.1. È compito dell'Assemblea ordinaria:**

- a) approvare il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- b) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo nonché eleggere il Collegio dei Probiviri;
- e) al termine del mandato o in seguito alle dimissioni o decadenza del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato, elegge una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approva il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo uscente.
- f) eleggere e revocare:
 - i componenti degli organi sociali, di controllo e garanzia;
 - i componenti dell'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti dalla legge, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - i componenti dell'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

15.2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

15.3. Le deliberazioni sull'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**16.1. È compito dell'Assemblea straordinaria:**

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

- 16.2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti; In seconda convocazione è validamente costituita con almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
- 16.3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria necessita del quorum costitutivo e deliberativo previsto al successivo Art 33.

Art.17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

- 17.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza motivata dal Vicepresidente o da un socio eletto dalla assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
- 17.2. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare per delega fino a un socio.
- 17.3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.
- 17.4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
- 17.5. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro dei verbali dell'assemblea a cura del Segretario che le firma assieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 (quindici) giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

- 18.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati che possiedano tutte le seguenti caratteristiche:
- regolarmente iscritti secondo quanto indicato nel presente Statuto;
 - che non si trovano in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile;
 - anzianità di iscrizione alla Associazione di almeno un anno;
 - in regola con il versamento della eventuale quota associativa.
- 18.2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri dispari che può variare da 9 (nove) a 31 (trentuno), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

- 18.3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 18.4. I Consiglieri Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 18.5. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- Il Presidente: convoca e presiede il Consiglio;
 - Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
 - Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
 - Il tesoriere: gestisce la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.
- 18.6. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
- 18.7. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- 19.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri ed almeno due volte l'anno.
- 19.2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
- 19.3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- 19.4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza e audio conferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- 19.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- 19.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

- 19.7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 19.8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale a cura del Segretario che lo firma in modo congiunto con il Presidente. In caso di assenza del Segretario questi viene sostituito da un verbalizzante a ciò appositamente nominato nella seduta dal Presidente.
- 19.9. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione ed è a disposizione dei Soci che chiedano di consultarlo.

Art.20 - Competenze del Consiglio Direttivo

- 20.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
 - c) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - d) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) deliberare sulla determinazione della quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - g) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - h) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci di cui all'art.10.
 - i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - j) predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
 - k) presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
 - l) predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
 - m) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - n) redigere l'eventuale bilancio sociale, se obbligato dalla vigente normativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - o) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - p) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
 - q) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

- r) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- s) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- t) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse in conformità agli orientamenti espressi dall'assemblea dei soci, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- u) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- v) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- w) deliberare, conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea degli associati, l'elenco delle attività diverse.

20.2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

21.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

21.2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

21.3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

21.4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

21.5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

21.6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

21.7. Può in casi di urgenza assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo consiglio utile.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- 22.1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Consigliere che in modo ingiustificato non si presenti a 3 (tre) riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
- 22.2. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui punto 18.3, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto;
 - e) per cause di cui al punto 22.1.
- 22.3. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione svoltasi del Consiglio Direttivo. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- 22.4. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- 23.1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
- 23.2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 23.3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

- 23.4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 23.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 23.6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

24.1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

24.2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

24.3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

25.1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

25.2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

25.3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

- 25.4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 25.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 25.6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Il Collegio dei Probiviri

- 26.1. Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) membri eletti dall'assemblea tra i soci con diritto di elettorato attivo e passivo, opera secondo modalità stabilite nello statuto, vigila sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.
- 26.2. Il Collegio rimane in carica 4 (quattro) anni, i suoi componenti sono rieleggibili e nel corso del loro mandato non sono eleggibili nel Consiglio direttivo dell'associazione.
- 26.3. Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente e delibera insindacabilmente e a maggioranza nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso sulle seguenti materie:
- a) sui dinieghi di ammissione di nuovi soci;
 - b) sulle decisioni di espulsione di soci;
 - c) su eventuali controversie tra soci, tra soci od organi sociali, tra organi sociali;
 - d) sull'interpretazione dello Statuto Sociale.
- 26.4. Entro i 30 (trenta) giorni successivi il Collegio comunica in forma scritta all'appellante e al Consiglio Direttivo la propria insindacabile e inappellabile decisione.

Art.27 - Responsabilità degli organi sociali

- 27.1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 27.2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.28 - Libri sociali e registri

28.1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

28.2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

28.3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

28.4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art 29 Il patrimonio sociale dell'Associazione

29.1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazione sociale e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Art.30 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

30.1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

30.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.31 - Risorse economiche

31.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni, elargizioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi e iniziative promozionali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia;
- i) cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- j) interessi depositati presso gli Istituti di credito;
- k) erogazioni e contributi da Enti pubblici o privati;
- l) entrate da convenzioni;
- m) erogazioni liberali degli associati e di terzi.

31.2. Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.32 - Bilancio di esercizio

- 32.1. L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
- 32.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio redatto secondo le disposizioni di legge, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo (Art. 13 e 14. D. Lgs n. 117/2017).
- 32.3. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 32.4. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.
- 32.5. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
- 32.6. Il Residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

E' fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

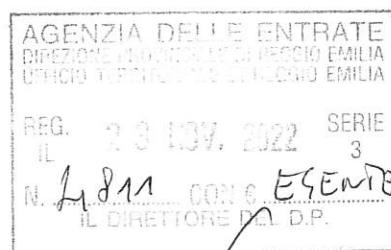
- 33.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in regola con le norme di iscrizione, sia in prima che in seconda convocazione.
- 33.2. In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente dai soci, che ne stabiliranno le modalità.
- 33.3. E' in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
- 33.4. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.34 - Norme di rinvio

- 34.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto o dal regolamento interno, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Claudio Battaglia